

Statuto: Art. 5 - Requisiti di ammissione associati

Possono essere ammessi a far parte dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma:

- a) i cittadini italiani maggiorenni, di religione cattolica, nati a Bergamo o sua provincia, con residenza anagrafica in Roma o sua provincia.*
- b) i cittadini italiani maggiorenni, di religione cattolica, con residenza anagrafica in Roma o sua provincia che abbiano almeno un genitore nato a Bergamo o sua provincia.*
- c) i cittadini italiani maggiorenni, di religione cattolica, con residenza anagrafica in Roma o sua provincia coniugati con un associato dell'Arciconfraternita nato a Bergamo o sua provincia con residenza anagrafica in Roma o sua provincia.*

Statuto: Art. 6 - Modalità di ammissione e associati onorari

Per essere ammessi a far parte dell'Arciconfraternita dei Bergamaschi in Roma occorre presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, corredata dei documenti atti a comprovare i requisiti richiesti dal precedente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione istruisce le domande e le presenta all'Assemblea degli Associati nella seduta ordinaria di settembre per decidere sulla accettazione o meno delle domande stesse.

L'associato può recedere dall'Arciconfraternita comunicandolo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, come stabilisce l'art. 24 del codice civile.

Tutti gli associati al compimento del 80° anno di età assumono la qualifica di "associati onorari". Essi sono esonerati dal pagamento delle quote associative periodiche o straordinarie, non possono accedere all'elettorato attivo e passivo ma possono partecipare alle assemblee, pur non votando, a scopo consultivo.

Regolamento: CAPO I° ASSOCIATI - Art. 1 *La domanda di ammissione all'Arciconfraternita deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 10 settembre.*

In riferimento all'articolo 6 dello Statuto la suddetta domanda deve essere corredata dai certificati attestanti i requisiti di cui ai punti a) – b) – c) dell'art. 5 dello Statuto e dalla fotocopia di valido documento di riconoscimento del richiedente.

I certificati suddetti possono essere sostituiti da autocertificazione nei casi previsti e consentiti dalla legge italiana

Il Consiglio di Amministrazione nell'istruire le domande di ammissione (art. 6, 2° comma Statuto) ha facoltà di esperire autonomamente tutte le indagini che ritenga necessarie così come, altrettanto autonomamente, potrà verificare – nel corso della vita associativa a sua discrezione - la permanenza dei requisiti di cui agli art. 5 e 6 dello statuto in capo a ciascun associato già ammesso.

Regolamento: CAPO I° ASSOCIATI - Art. 4 *Se la domanda viene accolta, il richiedente diviene associato a partire dal 1 gennaio dell'anno seguente ed è tenuto all'osservanza degli obblighi indicati dall'articolo 7 dello Statuto, potendo nelle more partecipare alle iniziative del sodalizio alle condizioni di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione.*

Le quote annuali – ordinarie e straordinarie – stabilita dall'Assemblea devono essere versate da tutti gli associati entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Il mancato versamento della quota associativa, nel termine essenziale previsto dal presente Regolamento, comporta la decadenza automatica dalla qualifica di associato.

L'associato decaduto deve ripresentare la domanda di ammissione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 del presente Regolamento, laddove voglia nuovamente associarsi.

L'associato è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni di residenza anagrafica, così come è tenuto a comunicare un indirizzo di posta elettronica dove ricevere le proprie comunicazioni e a comunicare le successive variazioni di tale indirizzo.

La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto comportano la decadenza automatica della qualifica di associato, ma non esclude la possibilità di partecipare all'attività dell'Arciconfraternita come "simpatizzante" con le modalità di cui all'art. 21 dello Statuto.

Il Consiglio, che può venire a conoscenza anche d'ufficio della sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 5 dello Statuto, provvede alla annotazione nello schedario dell'avvenuta decadenza degli associati e ne dà notizia all'Assemblea.